# Regolamento della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino - Devinske stene"

#### CAPOI

# Norme generali

#### Art.1

## (Norme generali)

- 1. Le norme del presente Regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, per materia, disciplina ed attività svolte all'interno della Riserva Naturale Regionale "Falesie di Duino Devinske stene", di seguito anche denominata più semplicemente "Riserva" e riferite ove necessario alla sua zonizzazione, come individuata negli strumenti di gestione.
- 2. Il presente Regolamento ha valore per l'intero territorio della Riserva ed è attuato dall'Organo gestore della medesima.
- 3. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione urbanistico edilizie, contenute nel Piano di conservazione e sviluppo, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

#### CAPO II

## Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

## Art. 2

## (Attività di gestione della vegetazione)

- 1. All'interno delle zone RP ed RG, individuate nella tav. 5 (zonizzazione del PCS) del vigente Piano di conservazione e sviluppo della Riserva regionale naturale delle Falesie di Duino Devinske stene, ferma restando la libertà di manutenzione del verde ornamentale esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito il nuovo impianto unicamente di specie vegetali autoctone, per le specie arboree e arbustive di cui alla tab. A dell'allegato 1 della Relazione generale del PCS, e per le piante erbacee con estensione alle specie già presenti nell'area e a distribuzione illirico-mediterranea.
- 2. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione in natura di specie vegetali alloctone.
- 3. L'organo gestore cura e promuove il mantenimento ed il restauro degli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE. Di tale attività, annualmente, l'Organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.

#### Art. 3

## (Attività selvicolturali)

1. Nella gestione selvicolturale costituisce obiettivo primario la conservazione, il miglioramento e l'incremento in estensione degli habitat naturali, con particolare riguardo a quelli elencati nell'allegato 1 della Dir. 92/43/CEE. La gestione dei boschi della Riserva di proprietà pubblica e di proprietà privata viene attuata mediante il Piano di gestione forestale, predisposto dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 42/96.

2. Il Piano di gestione forestale, il cui costo è a carico dell'Organo gestore, riguarda tutte le superfici forestali della Riserva e viene redatto seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica. Gli interventi selvicolturali devono essere prioritariamente finalizzati alla conservazione e al miglioramento della funzionalità degli ecosistemi naturali applicando tecniche a minimo impatto ambientale.

#### Art. 4

# (Attività di pascolo)

1. Il pascolo è ammesso unicamente per finalità di gestione e controllo della vegetazione per scopi individuati dal Piano di Conservazione e Sviluppo e dal Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, ed è esercitato sotto il diretto controllo dell'Organo gestore.

#### Art. 5

# (Gestione degli ecosistemi, della flora e della vegetazione)

- 1. Oltre a quanto già specificato per i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le forme ed aspetti.
- 2. E' fatto divieto a chiunque non autorizzato di prelevare, estirpare, danneggiare piante e funghi. L'organo gestore può autorizzare deroghe al precedente divieto per le seguenti motivazioni:
- a) tutela della sicurezza e incolumità pubblica;
- b) ricerca scientifica;
- c) finalità didattiche;
- d) ripristino e miglioramento degli ecosistemi naturali;
- e) ricerca storico archeologica, previa verifica di significatività dell'incidenza con esito favorevole.
- 3. Il rilascio delle deroghe di cui al punto precedente è effettuato garantendo comunque la conformità a quanto contenuto nel "Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9" e successive modifiche ed integrazioni. Di tali deroghe, annualmente, l'organo gestore dà informazione alla Commissione consiliare competente.
- 4. Gli habitat inseriti negli allegati alla Dir. 92/43/CEE, individuati nella cartografia degli habitat redatta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat" godono di particolare tutela.
- 5. Per quanto riguarda la zona del campeggio sono fatte salve le disposizioni dell'art. 8 delle norme di attuazione del PCS.

## Art. 6

## (Gestione della fauna)

- 1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna (vertebrati e invertebrati) deve effettuarsi seguendo il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico così come indicato dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 42/96, proposto dall'Organo gestore e approvato dal competente ufficio regionale.
- 2. L'Organo gestore può autorizzare o disporre interventi di controllo della fauna necessari a ricomporre squilibri ecologici accertati dal Servizio regionale competente in materia di biodiversità.

- 3. L'Organo gestore gestisce le strutture necessarie per la sosta, l'alimentazione ed il recupero della fauna. A tal fine può convenzionarsi con enti, associazioni Comunelle e specialisti, di cui verificherà la competenza tecnica.
- 4. Il Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico deve essere impostato sull'ottimizzazione delle condizioni ambientali per la riproduzione e lo stazionamento della fauna (vertebrati e invertebrati), con particolare riguardo alle specie tutelate dalle Direttive Comunitarie costituenti la Rete Europea Natura 2000 e a quelle individuate dalle norme come di interesse regionale. Il piano prevede specifici studi, ricerche monitoraggi e censimenti volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico, nonché l'individuazione delle incidenze negative e gli indirizzi programmatici per contenerle o eliminarle.
- 5. In tutto il territorio della Riserva è vietata l'introduzione di specie animali alloctone. All'interno del campeggio è consentito l'accesso di animali da compagnia; in tal caso gli animali devono essere tenuti e controllati dagli accompagnatori/possessori in modo che non provochino danno o disturbo all'esterno del perimetro del campeggio agli ecosistemi e alla fauna selvatica della Riserva.

## (Attività scientifiche)

- 1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario subordinato unicamente alla tutela delle specie e degli habitat la ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa ed è sostenuta economicamente, anche per le iniziative proposte dai proprietari delle aree presenti nell'ambito della Riserva.
- 2. L'Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia avvalendosi di istituti, associazioni, società, enti e professionisti. L'Organo gestore collabora con istituzioni scientifiche regionali, nazionali ed internazionali per la diffusione e l'interscambio delle informazioni relative alla fauna, alla flora e agli ecosistemi naturali e seminaturali. L'Organo gestore coordina e autorizza le attività di ricerca scientifica all'interno del territorio della Riserva dandone annualmente informazione alla Commissione Consiliare competente.

## Art. 8

# (Attività didattiche e attività educative)

- 1. L'Organo gestore gestisce, sia con proprio personale sia incaricando istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti di cui verificherà la competenza tecnica, le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.
- 2. L'Organo gestore coordina, incentiva ed autorizza le attività didattiche ed educative all'interno del territorio della Riserva. A tal fine gli istituti, società, enti, associazioni, Comunelle e professionisti che desiderano svolgere attività all'interno dalla Riserva, devono preventivamente comunicare i propri programmi di attività all'Organo gestore.
- 3. L'Organo gestore collabora con le istituzioni scientifiche e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/86 per la realizzazione di attività didattiche, educative e di ricerca.
- 4. L'Organo gestore comunica annualmente di tale attività alla Commissione Consiliare competente.

## Art. 9

(Attività promozionali)

- 1. L'Organo gestore gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza della Riserva e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali, dandone comunicazione annualmente alla Commissione Consiliare competente.
- 2. L'Organo gestore mantiene rapporti e collegamenti con Enti ed Istituti, Associazioni e Comunelle che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.
- 3. L'Organo gestore provvede a registrare il nome e l'emblema della Riserva naturale regionale denominata "Falesie di Duino Devinske stene", anche al fine di garantire una corretta attività promozionale.

## (Fruizione della Riserva)

- 1. Fatti salvi i legittimi utilizzi da parte dei proprietari delle superfici, nella porzione terrestre della Riserva le attività ricreative, sportive, escursionistiche e turistiche sono ammesse unicamente lungo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo. Le medesime attività sono consentite purché ritenute compatibili con le esigenze primarie di tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte con il successivo capo IV.
- 2. Lo svolgimento dell'attività di arrampicata sportiva è consentita nelle due aree indicate nell'allegato cartografico, all'interno delle quali è consentita l'uscita dalla rete sentieristica. L'organo gestore dispone il divieto di accesso e limitazioni all'arrampicata nell'area "delle placche" (nord ovest) a inizio anno estendendo o revocando l'ordinanza in base ai controlli avifaunistici effettuati. L'organo gestore può comunque sospendere l'attività in tutte le aree per arrampicata, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, al fine della tutela di habitat e specie di particolare pregio.
- 3. In occasione di particolari eventi didattici o culturali, l'Organo gestore può concedere la deroga al divieto di uscita dalla rete sentieristica o alle limitazioni di cui al successivo comma 6, previa procedura di verifica di significatività di incidenza con esito favorevole.
- 4. La viabilità necessaria all'esercizio delle attività istituzionali della riserva di educazione ambientale, vigilanza, monitoraggio e fruizione guidata è individuata negli elaborati del PSC Tavola 5 zonizzazione del PSC.
- 5. Nella porzione marina della Riserva contrassegnata dalla lettera "A" nella cartografia allegata al presente Regolamento è consentito l'ingresso unicamente ai soggetti incaricati della vigilanza e a quelli autorizzati per motivi di ricerca scientifica e monitoraggio. Nella porzione marina contrassegnata con la lettera A è vietata la pesca in tutte le sue forme. Ai fini di garantire la sicurezza e di evitare il contenzioso, è ammesso l'accesso ai nuotatori e ai mezzi a propulsione umana nell'area immediatamente interna alla linea delle boe in direzione delle falesie, e comunque non oltre i 10 metri in direzione della costa dalla linea di perimetrazione della porzione marina contrassegnata dalla lettera "A".
- 6. Nella porzione marina della Riserva, contrassegnata nell'allegata cartografia con la lettera "B" l'ingresso di natanti e imbarcazioni a vela o motore deve essere obbligatoriamente effettuato con rotta perpendicolare alla costa e a velocità ridotta, con scafo in dislocamento e a velocità comunque non superiore a 5 nodi, mantenendo una distanza di sicurezza di 50 metri dalle boe che delimitano la zona B verso le falesie. L'organo gestore può disporre il divieto di accesso e limitazioni alla navigazione e all'ancoraggio nella porzione marina B, per periodi determinati di tempo e particolari condizioni e prescrizioni, al fine della tutela di habitat e specie di particolare pregio anche sulla base degli esiti di una attività di monitoraggio della pressione nautica nel periodo di maggiore frequentazione.
- 7. In parziale deroga al divieto di cui al precedente comma sono ammessi alla navigazione a motore parallela alla costa, con le medesime modalità di riduzione della velocità:
- a) i mezzi nautici a motore autorizzati ed abilitati all'attività di pescaturismo;
- b) i mezzi nautici con guide naturalistiche iscritte all'albo professionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o comunque autorizzate dall'Organo gestore;

- c) i mezzi nautici di cui all'art. 2 co. 8 lett. e) della Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
- 8. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente nel corso delle effettive attività riferibili alla promozione e divulgazione delle valenze ambientali dell'area.
- 9. Nelle porzioni marine della Riserva contrassegnate dalla lettera "C" nell'allegata cartografia è ammesso l'ingresso unicamente ai nuotatori e ai mezzi a propulsione umana nonché alle persone che svolgono attività di immersione subacquea e snorkeling a scopo turistico naturalistico o con finalità didattiche. Nella porzione marina contrassegnata dalla lettera C è vietata la pesca in tutte le sue forme.
- 10. Al fine di consentire all'utenza di individuare le porzioni marine A, B, C di cui ai commi 3, 4, 5 l'Organo gestore provvederà alla collocazione di idonee boe, di tipologia conforme alle normative vigenti, per delimitare le rispettive zone.
- 11. All'interno della Riserva sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio con il rispetto delle normative per le deiezioni canine, ad eccezione di quelli utilizzati nel corso delle operazioni di soccorso o per operazioni tecniche da parte di personale incaricato dall'Organo gestore. Tale norma può non venire applicata nell'ambito RG di tutela generale (campeggio) a discrezione dei gestori della struttura ricettiva.
- 12. L'Organo gestore provvede, in accordo con i proprietari delle aree coinvolte, al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica, il tutto con tipologie e modalità di basso impatto ambientale. L'Organo gestore può stipulare convenzione con soggetti terzi al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Organo gestore dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica.
- 13. L'attività cicloturistica è vietata nelle aree RN.
- 14. In ogni caso le attività ricreative, escursionistiche, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

## (Attività estrattiva)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni e dissesti in genere deve essere concordata con l'organo gestore che si esprime con motivato parere.

## Art. 12

# (Circolazione dei veicoli a motore)

- 1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per vigilanza e pubblica utilità è libera.
- 2. La circolazione dei veicoli a motore è consentita esclusivamente all'interno delle aree RP ed RG.
- 3. L'Organo gestore individua la viabilità di servizio propria della Riserva, mediante apposita tabellazione.
- 4. La circolazione con veicoli a motore, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Organo gestore a soggetti che svolgono attività agro-silvo-pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche ed attività socialmente utili.
- L'Organo gestore, contestualmente all'autorizzazione rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati. Copia dell'autorizzazione è contestualmente inviata agli organi di vigilanza competenti per territorio.

# (Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di drenaggio)

- 1. L'Organo gestore esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulico, idraulico forestale, idraulico-agraria e di drenaggio ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/96 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:
- a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale, e idraulico-agraria e di drenaggio sono adeguate ai criteri dell'ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
- b) le aree degradate di qualsiasi tipo per le quali si prevedono interventi di recupero, ripristino o riqualificazione ambientale devono essere sistemate seguendo criteri e tecniche di ingegneria naturalistica.

### Art. 14

# (Regolamentazione dell'introduzione di armi, esplosivi, mezzi di cattura)

- 1. Ad eccezione dei soggetti incaricati della vigilanza, di quelli specificatamente autorizzati con provvedimento motivato dell'Organo Gestore e di quanto previsto ai successivi commi 2. e 3., è vietato a chiunque introdurre armi, esplosivi o mezzi di cattura all'interno della Riserva.
- 2. Gli ospiti del campeggio, qualora in possesso di armi, devono custodire le stesse in appositi contenitori metallici dotati di chiusura efficace. Le munizioni devono essere tenute separate dalle armi.
- 3. Al momento dell'ingresso al campeggio i detentori di armi debbono compilare un apposito registro, custodito dal titolare della struttura, in cui sono annotate armi e munizioni detenute. Il registro è messo a disposizione in qualsiasi momento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dell'Organo gestore e dei soggetti incaricati della vigilanza.

## **CAPO III**

## Attività disciplinate dall'Organo gestore

## Art. 15

# (Attività che l'Organo gestore disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo della Riserva)

- 1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di conservazione e sviluppo previsto dalla legge regionale 42/96, l'Organo gestore, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/96, disciplina con apposite disposizioni le attività di seguito elencate:
- a. la piccola pesca artigianale e la pesca per finalità scientifiche. Tali attività sono autorizzate per un periodo di 5 anni nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" nell'apposita cartografia, sentito il Servizio Regionale competente in materia di biodiversità e l'ARPA FVG Osservatorio Alto Adriatico. L'autorizzazione specifica periodi, specie e mezzi di cattura consentiti;
- b. la pesca ricreativa ai cefalopodi. Tale attività è autorizzata nella porzione marina contrassegnata dalla lettera "B" ai residenti nel Comune di Duino Aurisina Občina Devin Nabrežina tramite ordinanza con validità di 5 anni emessa sulla base di un parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità e dell'ARPA FVG Osservatorio Alto Adriatico. Il parere è rilasciato garantendo un periodo di interdizione del prelievo sufficiente a tutelare una quota rilevante di riproduttori e a garantire gli obiettivi fondamentali di ripopolamento dei cefalopodi tramite una registrazione dei quantitativi pescati. E' ammesso esclusivamente l'utilizzo di lenza a mano o canna da pesca;

2. L'Organo gestore della Riserva può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dal successivo articolo 16. L'ordinanza dell'Organo gestore relativa alle suddette disposizioni è da pubblicarsi all'albo del Comune della Riserva.

### **CAPO IV**

#### Divieti

## Art. 16

## (Divieti)

- 1) In tutto il territorio della riserva sono in generale vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:
- a) l'uccisione, la cattura, il disturbo, il danneggiamento, la distruzione, il prelievo di nidi, tane ed uova, di ogni specie animale terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 15 co. 1 lett. a) e b), nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 codice penale;
- b) l'introduzione da parte di privati di armi e strumenti o mezzi di cattura o distruzione della fauna terrestre o marina, fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 6, 14 e 15 co. 1 lett. A) e b);
- c) la cattura, raccolta ed il trasporto di fauna o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 15 co. 1 lett. a) e b);
- d) l'immissione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche o domestiche da parte di soggetti diversi da quelli incaricati dall'Organo gestore, fatto salvo quanto previsto e prescritto ai sensi dell'art. 6 co. 5 e dall'art. 10 co. 11.:
- e) la raccolta, il danneggiamento o la distruzione di tutte le specie vegetali e fungine o loro parti senza l'autorizzazione da parte dell'Organo gestore e fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione forestale;
- f) le attività selvicolturali in contrasto con il relativo piano di gestione;
- g) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica che privata, ai sensi dell'articolo 636 codice penale;
- h) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché degli habitat, con particolare riguardo a quelli di importanza comunitaria individuati nella apposita cartografia regionale redatta secondo i criteri previsti nel "Manuale degli habitat del Friuli Venezia Giulia";
- i) l'abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto;
- j) l'apposizione, non autorizzata dall'Organo gestore, di qualsiasi tipo di cartellonistica o segnaletica;
- k) l'attività estrattiva, l'alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
- l) il sorvolo alla quota inferiore a m 300 s.l.m. di qualsiasi tipo di velivoli a scopo turistico amatoriale sportivo;
- m) le emissioni sonore, anche provenienti da fonti esterne al perimetro della Riserva, che superino i parametri previsti dalla classe acustica 1 Aree particolarmente protette del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997;
- n) le emissioni luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate;
- o) gli schiamazzi ed i rumori molesti all'interno della zona RN;
- p) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
- q) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

- r) la realizzazione di nuovi percorsi e punti attrezzati per l'arrampicata e vie ferrate;
- s) l'accesso alle aree esterne alla sentieristica consentita, eccezion fatta per il personale espressamente autorizzato dall'Organo gestore per ragioni di servizio, ricerca scientifica;
- t) l'attività di pesca in forme diverse da quelle disciplinate dall'art. 15.

### (Sanzioni)

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da altre norme statali e regionali ed ulteriormente alle stesse:

- 1. le violazioni ai divieti di cui all'articolo 16 e a qualsiasi altra prescrizione, obbligo o divieto contenuti nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale 42/96;
- 2. le violazioni delle disposizioni emanate dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 3 della legge regionale 42/96.

#### **CAPO V**

# Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva

#### Art. 18

## (Uso del nome ed emblema della Riserva)

- 1. Il diritto d'uso del nome e dell'emblema della Riserva viene concesso con provvedimento dell'Organo gestore a richiesta degli interessati, previa adesione ad un disciplinare di compatibilità socio-ambientale dell'attività che intende avvalersi del nome o del logo. Il disciplinare è redatto dall'organo gestore entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2. L'Organo gestore determina altresì la misura massima e minima del corrispettivo economico dovuto.
- 3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:
- a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti o aventi sede nel Comune della Riserva;
- b) soggetti attivi nei settori caratteristici del territorio quali: l'artigianato, l'agricoltura, la pescicoltura e molluschicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio della Riserva.


#### Art. 19

#### (Norme transitorie)

- 1. Fino all'approvazione del piano di gestione forestale qualsiasi intervento sulle aree boscate della Riserva
- è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio Regionale competente in materia di biodiversità.

# ALLEGATO CARTOGRAFICO (come da prescrizioni del CTS)

# SCALA DI RIFERIMENTO 1:10.000



VISTO: IL PRESIDENTE